



CAUSA N. 7742/2015 R.G.L. - LOPEZ-LUNA DELGADO / MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Successivamente oggi, **13 ottobre 2015**, avanti il Giudice designato, dott.ssa Chiara COLOSIMO, è comparso, per la parte ricorrente, l'Avv. Barboni,

il Giudice

dà atto che, per un mero errore materiale, nel verbale della scorsa udienza è stato scritto *“ad ore 9.20 nessuno compare per rendere l'interpello”* in luogo del corretto *ad ore 9.20 nessuno compare per la convenuta”*.

Invita parte ricorrente a discutere sulla necessità di integrare il contraddittorio con i litisconsorti necessari.

L'Avv. Barboni chiede di essere autorizzato alla notifica *ex art.* 151 c.p.c. sul sito del MIUR,

il Giudice

rilevato che nel presente giudizio i docenti appartenenti alla graduatoria ove la parte ricorrente ha richiesto di essere inserita debbono essere considerati litisconsorti necessari, in quanto titolari di posizioni di diritto soggettivo che possono essere lese in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle domande attoree;

rilevato che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che *“in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione”* (cfr. Cass. Civ., 24 settembre 2002, n. 13868; Cass. Civ., SS.UU., 22 giugno 2007, n. 14570; Cass. Civ., 25 marzo 2003, n. 4319);

ritenuto, sulla base di tali principi, che la pubblicazione sul sito internet del MIUR non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei litisconsorti, non potendosi ritenere atto dovuto l'abituale consultazione del sito da parte degli inclusi nelle graduatorie ed essendo, invece, espressamente prevista per legge, quale adeguata forma di pubblicità, la notificazione per pubblici proclami di cui all'art.150 c.p.c.;

ritenuto, pertanto, che la richiesta di notificazione per il solo tramite del sito del ministero non possa assolvere al fine di conoscibilità necessario ai presenti fini;

ritenuto, altresì, che nel bilanciamento tra le esigenze di parte ricorrente e il diritto di difesa dei litisconsorti, debba farsi prevalere quest'ultimo,

P.Q.M.

rigetta la richiesta di notificazione *ex art.* 151 c.p.c.

Visto l'art. 102 c.p.c.





DISPONE

l'integrazione del contraddittorio a cura della parte più diligente con i docenti appartenenti alle graduatorie ove la ricorrente ha richiesto l'inserimento, entro il **15 dicembre 2015** (**termine entro cui la notifica deve perfezionarsi**) e fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del **19 gennaio 2016** ore **8.30**.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO

